

1) Relativamente al requisito di idoneità di cui all'art. 7.1 del disciplinare "b) Possesso di licenza di Agenzia di Onoranze Funebri ex art. 115 T.U. di pubblica sicurezza", si osserva che tra i servizi previsti dal presente CSA non figura il disbrigo di pratiche funerarie o attività analoghe e che pertanto il possesso di suddetta licenza non risulterebbe necessario ai fini del corretto svolgimento delle attività previste.

A comprova di ciò, si evidenzia che la scrivente svolge attualmente i seguenti servizi del tutto identici a quello bandito dalla Vostra rispettabile Amministrazione, senza essere in possesso del suddetto requisito:

- Servizio di prelievo e trasporto delle salme al civico deposito di osservazione e agli obitori comunali come previsto dal D.P.R. N. 285/1990 per conto di Ama Roma SpA
- Servizio di pronto intervento per il prelievo salme e trasporto presso il civico obitorio per conto di AFC Torino SpA

Si chiede quindi se trattasi di refuso.

2) Relativamente al requisito di idoneità di cui all'art. 7.1 del disciplinare "c) Possesso dell'autorizzazione all'attività di trasporto funebre nell'ambito del Comune di Trieste", si segnala che la scrivente è attuale gestore dei "servizi mortuari presso gli enti del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia" per cui, tra gli altri, svolge anche il servizio di trasporto sul territorio comunale di Trieste delle salme e delle parti anatomiche dai PP.OO all'Obitorio e che debita autorizzazione al trasporto è stata rilasciata dal Comune di Trieste soltanto a seguito di aggiudicazione della procedura di gara.

Pertanto, si chiede se potrà essere seguita analoga procedura in caso di eventuale aggiudicazione del presente servizio.

1) In merito alla richiesta di chiarimenti da parte della Cooperativa Sociale Barbara B relativa all'appalto in oggetto, si comunica quanto segue (in allegato estratto della Legge Regionale):

In base alla Legge regionale FVG 21 ottobre 2011, n.12 "Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria", si richiamano l'art. 4 lett. D e l'art. 6.6, i quali disciplinano le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre, specificando che l'esercizio del trasporto delle salme è sottoposto al possesso degli stessi requisiti stabiliti per gli esercenti l'attività funebre.

Ne consegue dunque nella fattispecie che, il requisito di idoneità di cui all'art. 7.1 del disciplinare "b) Possesso di licenza di Agenzia di Onoranze Funebri ex art. 115 T.U. di pubblica sicurezza", risulta un elemento necessario ed essenziale per l'operatore economico che intenda partecipare all'appalto in oggetto.

2) Nel caso rappresentanto, la procedura di affidamento è stata bandita e affidata da altro ente e quindi appare logica conseguenza il fatto che l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Trieste sia intervenuta successivamente all'aggiudicazione disposta da altra stazione appaltante.

Ciò premesso, stante quanto previsto dall'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, secondo il quale "L'aggiudicatario dovrà essere in possesso dell'autorizzazione all'attività di trasporto funebre nell'ambito del Comune di Trieste", si evidenzia che il possesso dell'autorizzazione all'attività di trasporto funebre è condizione essenziale per poter svolgere le attività e quindi dovrà essere nella disponibilità dell'aggiudicatario quantomeno a partire dalla data di avvio del servizio prevista per il 1 luglio p. v.